

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SEIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE"



Titolo I - Denominazione, sede, durata e scopo

Articolo 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione: "SEIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE", in breve Seiva, di seguito anche l'Associazione o CER.

Seiva è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi vigenti.

Articolo 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Borgomanero.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Scopo

4.1 Seiva è fondata sui valori della persona, delle relazioni e dell'ambiente e promuove in ogni sua declinazione personale, sociale e professionale, i valori dell'amicizia, della libertà e della giustizia.

L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore "CTS", avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

L'Associazione "SEIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE" si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- La tutela dell'ambiente;
- Il risparmio energetico;
- La diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- La produzione di energia sul territorio;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



- L'autosufficienza energetica.

Svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dal comma 1. dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore "CTS", in particolare alla seguente lettera:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

L'Associazione ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

4.2 Le attività di interesse generale suddette che l'Associazione si propone di svolgere si declinano nella promozione, produzione, accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo collettivo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.199 e successive modificazioni e integrazioni.

4.3 Lo scopo e l'oggetto della CER e l'aggregazione di "Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili" (di seguito abbreviato in Configurazione) oltre all'autoconsumo di energia rinnovabile, così come previste dall'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n 8, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/R/EEL, e regolate dalla normativa *pro tempore* vigente. In base alle norme vigenti e a quanto definito dall'ARERA, confermato dal GSE, la CER, caratterizzata da un unico Statuto può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell'autoconsumo, definiti "configurazioni". Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, la CER è intesa come un'unica comunità energetica che può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

4.4 L'Associazione potrà, altresì, valutare di svolgere anche ulteriori attività connesse al proprio scopo, sia direttamente che mediante terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'organizzazione di servizi accessori e complementari all'oggetto dell'Associazione a supporto dell'economia locale e la promozione di azioni e misure di contrasto alla povertà energetica, ivi inclusa la fornitura di energia;
- la promozione della propria attività di competenza, dell'incremento dell'energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- la collaborazione in altri organismi con enti privati e pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



- il sostegno a progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;

- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione di nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;

- la promozione di interventi integrati di domotica, di efficienza energetica, nonché l'offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;

- il supporto a iniziative di autoconsumo collettivo.

4.5 Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà collaborare con altre CER, aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini e potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi di cui all'art. 4.2, nonché compiere atti ed operazioni per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a entità giuridiche in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi necessari o alla realizzazione del rispettivo scopo, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo.

4.6 Seiva è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed effettivamente controllata dagli associati che ne fanno parte attraverso gli organi stabiliti dall'art. 10 e le sue finalità statutarie si esauriscono nell'ambito delle Regioni del Nord Italia.

Titolo II Patrimonio ed esercizio sociale

Articolo 5 - Patrimonio dell'Associazione

5.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni, mobili ed immobili, conferiti in sede d'atto costitutivo dagli associati fondatori;

- beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

- eventuale quota di iscrizione versata dagli associati;

- eventuali contributi a fondo perduto degli Associati oppure finanziamenti senza interessi;

64 7 hm 26 5 26 26 26 26



- eventuali eredità, donazioni o lasciti di associati o di terzi;
- contributi da parte di Fondazioni, Enti privati o Pubblici, Unione Europea;
- altre entrate con le finalità sociali e di interesse generale;
- eventuali fondi di riserva;
- versamenti liberamente effettuati dagli associati destinati a specifiche finalità istituzionali individuate dal Consiglio Direttivo;
- ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate di Comunità energetica.



5.2 L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e, pertanto, il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra gli associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. Qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali d'interesse generale, si richiedesse l'attribuzione agli associati di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge. Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 6 – Bilancio e scritture contabili

6.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

6.2 Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

6.3 L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "GM", "ZG", and others.]



6.4 L'Associazione è tenuta per tutto il periodo di esistenza, alla conservazione dei documenti, delle scritture contabili, dei movimenti bancari, relative a tutte le movimentazioni economiche o quanto previsto per legge. Tali documenti potranno essere visionati dagli Associati presso la sede in presenza di un Consigliere e non potranno essere esportati senza consenso scritto dell'Associazione.

6.5 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, ma l'obbligo di utilizzarle ai fini dell'esclusivo perseguimento dello scopo sociale e d'interesse generale.

Titolo III — Associati

Articolo 7 - Soggetti ammessi, procedura, diritti, qualità e quote associative.

La partecipazione all'Associazione è aperta e volontaria a coloro i quali, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta. Il numero degli associati è illimitato, il minimo previsto dalla legge è 7.

7.1 Sono ammessi come associati: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI) associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, comprese e amministrazioni comunali, società a partecipazione pubblica nei limiti previsti dalla legge, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER Ai sensi degli articoli 1 dell'Allegato 1 alla Raccomandazione n 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, si considera impresa "ogni entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita che eserciti un'attività economica in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".

7.2 La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale ed industriale principale degli associati. La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea. Le previsioni di dettaglio sull'ammissione degli associati sono dettate dal Regolamento interno di Seiva che sarà approvato dal Consiglio Direttivo in conformità alle regole del presente Statuto e la normativa di riferimento.

7.3 Gli associati si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono la CER sottoscrivendone l'Atto Costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione inseriti in una configurazione;
- sostenitori: coloro che richiedono l'annessione all'Associazione condividendone i principi statutari.





Gli associati, all'interno del perimetro di riferimento dell'associazione, dal punto di vista della condivisione di energia, si dividono in due categorie:

Consumer in quanto titolari di un punto di prelievo di energia elettrica (POD)

Prosumer in quanto titolari di un punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) e che abbiano messo a disposizione dell'Associazione l'energia prodotta dal proprio impianto di produzione di energia rinnovabile.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

7.4 Tutti gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e pubblicata nel regolamento, e sono iscritti nel Registro degli associati. Il Registro sarà organizzato per tipologia di associati, come stabilito dall'art. 7.3, e per configurazione di appartenenza.

7.5 All'atto di presentazione della domanda di adesione, conforme al modulo, cartaceo o digitale, che verrà messo a disposizione dall'Associazione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, del Regolamento interno della CER e di essere informato su ogni aspetto legale, fiscale, operativo conseguente la sua adesione all'Associazione.

7.6 Per ogni utente della rete elettrica rispondente ai criteri stabiliti dall'art. 7.1, l'annessione all'Associazione può avvenire singolarmente se questo può entrare a far parte di una configurazione già esistente nella CER per cui è già stato attivato il meccanismo di incentivazione dell'energia condivisa secondo la normativa pro tempore vigente. In caso contrario l'iscrizione di un associato alla CER avverrà attraverso la costituzione di una configurazione di autoconsumo di energia condivisa come indicato all'art. 7.1, unitamente ad almeno un altro soggetto avente i requisiti richiesti stabiliti dalla normativa pro tempore in vigore.

Articolo 8 – Diritti e Doveri dei Soci

8.1 I soci, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;

A series of ten handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being more stylized or cursive. They appear to be the signatures of the board members or representatives of the association.



- partecipare alla ripartizione dei benefici riconosciuti dall'ordinamento all'Associazione, in quanto Comunità Energetica Rinnovabile, sulla base delle modalità di calcolo e/o di stima riportate nel Regolamento interno della CER per la configurazione di appartenenza.
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- Denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

8.2 I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;
- se possibile, a mettere a disposizione dell'Associazione tetti e aree di proprietà, per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile da parte dell'Associazione o di terzi, fermo restando che nell'ambito del mercato energetico, la partecipazione dei membri alla comunità energetica prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.

8.3 La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- cancellazione per morosità;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- Esclusione.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile e alla violazione del Regolamento Interno.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Lpu', 'CB', and several other illegible marks.



Articolo 9 - Esclusione dell'associato

9.1 Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui osservanza può dar luogo, nei casi più gravi e, su proposta del Consiglio Direttivo stesso, all'esclusione dell'associato, deliberata dall'Assemblea degli associati, escluso il voto dell'associato oggetto della procedura di esclusione.

9.2 L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso per un ritardo superiore a 60 giorni del versamento della quota associativa eventualmente dovuta, su delibera motivata dell'Assemblea degli associati.

Articolo 10 - Perdita della qualifica di associato

10.1. Ad ogni associato è consentito di recedere in ogni momento ed uscire dalla configurazione, tramite richiesta di recesso anticipato da eseguire con raccomandata o posta elettronica certificata alla Sede, all'attenzione del Consiglio Direttivo che, per motivi organizzativi potrà stabilire di regolarizzarla entro la fine dell'anno solare, fermo restando l'ulteriore diritto di Seiva di richiedere al socio uscente eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione alle attività e gli investimenti sostenuti, come meglio specificato nel regolamento operativo.

10.2 La qualifica di associato si perde per decesso, per estinzione dell'Ente, per la perdita dei requisiti di cui all'art. 7.1, per recesso o esclusione nei casi di cui all'art. 9.2.

10.3 La perdita della qualifica di associato, per casi diversi dal recesso anticipato, non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, che si considerano quindi consolidati nel patrimonio dell'Associazione, neanche ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Titolo IV - Organi associativi

Articolo 11 – Organi

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (ove necessario).

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that looks like 'BG', a signature 'LPH', a signature 'M', a signature 'CS', a signature 'M', a signature 'G', a signature 'B', a signature 'CB', and a signature 'CB'.



Articolo 12 – L'Assemblea

12.1 L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

12.2 Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da portare a conoscenza dei soci con forme di pubblicità e di comunicazione scritta con posta ordinaria, posta elettronica con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, oppure PEC almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.





L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

12.3 I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- c) approva i regolamenti interni;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette) eletti fra i soci.





Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13.2 I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13.3 I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

13.4 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

13.5 Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario (che possono coincidere) ed eventuali commissioni o comitati tecnici.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

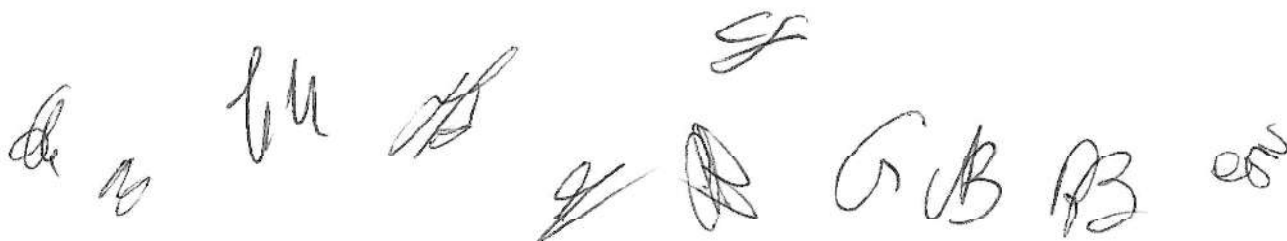
A series of ten handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, cursive-like marks.



Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) stabilire la quota associativa, i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) approvare il regolamento operativo della CER, la modulistica contrattuale che regola gli accordi con gli associati, come la messa a disposizione degli impianti di produzione e il monitoraggio dei consumi elettrici, nonché deliberare su ogni argomento di gestione sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto;
- m) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

13.6 Il Consiglio Direttivo individua il soggetto che svolge il ruolo di Referente, che assume le funzioni e i compiti stabiliti dalla normativa vigente. Il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima CER, nella persona fisica che per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale per tutta la durata dell'incarico. In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto da un produttore, membro della CER, oppure da un cliente finale, membro della CER o ancora da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352. In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

A series of handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Directors (Consiglio Direttivo) mentioned in the text. The signatures are written in a cursive, stylized manner.



Al Referente possono essere affidate le funzioni di tesoreria, quali riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti, nonché curare la tenuta della contabilità e dei libri associativi, nonché i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa può essere individuato nella stessa persona che svolge l'incarico di Referente per ciascuna configurazione.

Articolo 14 – Il Presidente

14.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.



Articolo 15 – Il Segretario e il Tesoriere

15.1 Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

15.2 Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Articolo 16 – Organi di Controllo

16.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

16.2 Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

16.3 L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

16.4 È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri. Per ogni controversia che non sia stata definita è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Articolo 17 – Compatibilità Cariche

17.1 Tutte le cariche elettive sono gratuite.

17.2 L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici, amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

17.3 Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

17.4 Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza salvo la rinuncia di uno dei due.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. From left to right, there are approximately ten distinct marks, including stylized names and initials like 'GB', 'LH', 'Z', 'G', 'DB', and 'CB'.



Titolo V — Norme generali

Articolo 18 – Volontari, Personale, Collaborazioni

18.1 Per la realizzazione delle proprie attività, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro coloro che prestano la loro attività in modo non occasionale, l'Associazione può avvalersi di volontari, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, tutti soggetti "interni" a cui saranno forniti gli strumenti necessari per il corretto svolgimento delle loro mansioni, e che saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi, connessa allo svolgimento delle attività.

18.2 Qualora sia funzionale e necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione può avvalersi, anche in maniera continuativa, delle prestazioni professionali di specialisti, anche tra i propri associati. Tali lavoratori selezionati avranno diritto a un trattamento economico e normativo in linea con la media retributiva di settore, appropriata al tipo di incarico, le mansioni e la competenze richieste.

18.3 L'Associazione può avvalersi anche di collaborazioni "esterne" con altri soggetti autonomi, a livello territoriale e di settore, sia persone sia imprese, che svolgano il ruolo di promozione delle attività dell'Associazione, segnalando e coinvolgendo nuovi associati sotto forma di produttori, consumatori o nuove opportunità per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

18.4 Al Consiglio Direttivo spetta il compito di definire le condizioni nei singoli rapporti suddetti e di redigere un regolamento operativo completo che contempli le procedure, gli obiettivi e le condizioni economiche per ciascun ruolo. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

Articolo 19 - Regolamento

19.1 Il Regolamento interno dell'Associazione detta i criteri per l'operatività generale, delle relazioni tra gli attori, quelli di ripartizione degli incentivi economici provenienti dal GSE generati dalla condivisione di energia, nel rispetto dei principi statutarî previsti nei precedenti articoli e delle disposizioni di legge che regolano le Comunità Energetiche.

19.2 Il Regolamento di Seiva potrà stabilire, in conformità alla normativa ministeriale nazionale in materia di incentivi, circa la destinazione degli eventuali importi delle tariffe premio eccedentari rispetto alle soglie indicate ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. From left to right, there is a small signature, a larger one, a stylized 'L', a signature with a large circular flourish, a signature with a horizontal line, a signature with a large 'B', and a signature with a large 'B' and a small 'S' above it.



Articolo 20 - Disposizioni finali

20.1 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

20.2 Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi e ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Borgomanero, 1 giugno 2024

Letto, confermato e sottoscritto.

1. Gariglio Cesare
2. Moriano Giuseppe
3. Marola Alessandro
4. Di Leo Franco
5. Beltrame Andrea
6. Bellotto Bruno
7. Nutolo Giuliana
8. Cinquetti Danilo
9. Brusa Davide
10. Ballin Mauro
11. Berruti Alessandro, Enercade Srl

Cesare Gariglio
Giuseppe Moriano
Alessandro Marola
Franco Di Leo
Andrea Beltrame
Bruno Bellotto
Giuliana Nutolo
Daniilo Cinquetti
Davide Brusa
Mauro Ballin
Alessandro Berruti

Atto privato Reg.to a Novara il 18 GIU. 2024
N. 665 Serie 3 imposta assolta
Euro 200,00
IL DIRETTORE

Franco GAROFALO *

* Firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico Delsignore



